



## Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

**N. 174**

05.06.2013

### Responsabilità degli enti. Prescrizione del reato

**Categoria:** Società

**Sottocategoria:** Responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti illeciti commessi dai sottoposti o dalle figure apicali societarie può sussistere anche in mancanza di una concreta condanna della persona fisica. Di conseguenza, dall'assoluzione dell'autore materiale del reato presupposto **non deriva automaticamente** l'assoluzione della persona giuridica. Lo ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione.

#### Premessa

La responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti illeciti commessi dai sottoposti o dalle figure apicali societarie può sussistere **anche in mancanza di una concreta condanna della persona fisica** autrice del reato presupposto. Non solo. Una società può essere responsabile in via amministrativa **anche se non ha tratto profitto** dalla commissione dell'illecito. In ogni caso, resta preclusa l'applicazione di una misura interdittiva se il danno cagionato è di **lieve entità**.

È quanto si ricava dalle sentenze **n. 20060/13** e **n. 9079/13** della Corte di Cassazione.

#### La responsabilità dell'ente

Nel caso in cui vengano commessi i reati tassativamente previsti dagli articoli 24 e seguenti del D.Lgs. 8 giugno 2013, n. 231, ad opera di dirigenti o dipendenti, oltre alla condanna penale della persona fisica autrice dell'illecito, vi può essere anche la condanna "amministrativa" dell'ente cui appartiene il reo, con applicazione di una sanzione pecuniaria ed eventuali pene accessorie limitative o interdittive dell'attività.

## Confisca

Nei confronti dell'ente, in caso di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, **salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato**.

Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore **equivalente** al prezzo o al profitto del reato.

## Prevenzione dei reati

In linea generale, la responsabilità viene meno se prima della commissione del reato presupposto l'ente:

- o ha adottato e attuato un **modello di organizzazione e gestione** idoneo a prevenire reati della specie di quello che si è verificato;
- o ha provveduto a vigilare sull'osservanza di detto modello, secondo le forme e con le modalità previste.

L'ente **non risponde** dell'illecito se il suo autore ha agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

## Soggetti giuridici interessati. Imprese individuali comprese

La giurisprudenza, oramai da alcuni anni, contribuisce a delineare sempre meglio l'ambito applicativo del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Con la sentenza n. 18941 del 2004, per esempio, la Suprema Corte aveva statuito che la responsabilità amministrativa **poteva essere applicata solo agli enti dotati di personalità giuridica in forma societaria e pluripersonale**, escludendo pertanto dal novero dei destinatari della disciplina le imprese individuali.

Intervenendo nuovamente sull'argomento, con la sentenza n. 15657 del 20 aprile 2011, la Cassazione Penale ha rivisto il proprio orientamento, specificando che se è indubbio che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001 **è senz'altro applicabile alle s.r.l. cosiddette "uni personali"**, è altrettanto vero che *"molte imprese individuali spesso ricorrono ad un'organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare dell'impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore, che operano nell'interesse della stessa persona individuale"*.

In questo senso, osservano i giudici di legittimità, i soggetti che possono essere colpiti dalla norma **vanno individuati non solo attraverso la loro esplicita previsione, "ma ben possono essere identificati sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica nonché di società e associazioni anche prive di personalità giuridica"**.

Quindi non si può negare che l'impresa individuale possa essere assimilata a una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore come soggetto fisico che esercita una determinata attività

d'impresa. Il che porta alla conclusione che "da un punto di vista tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli articoli 2082 e 2083 del codice civile". Secondo i supremi giudici, in conclusione, una lettura costituzionalmente orientata della norma dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui **al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 231** (secondo il quale le disposizioni del decreto "si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica") **una portata più ampia**, tanto più che non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale a un'esclusione, ma semmai a **un'implicita inclusione** nell'area dei destinatari della norma.

**Cassazione, sentenza 15657 del 20 aprile 2011**



Le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 si applicano anche alle **imprese individuali**.

Ribaltando un precedente orientamento, la Cassazione ha precisato che spesso le imprese individuali ricorrono a un'organizzazione interna complessa per la soluzione di determinate problematiche, coinvolgendo la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore che operano nell'interesse dell'impresa individuale.

**Assoluzione del reo**

Con la più recente sentenza n. 20060 del 2013 - citata in premessa -, la Quinta Sezione Penale della Cassazione ha invece precisato che la responsabilità amministrativa dell'ente può sussistere **anche in assenza di una concreta condanna** del sottoposto o della figura apicale societaria che ha commesso l'illecito (si pensi, per esempio, alla mancata individuazione dall'autore del reato).

**Sicché dall'assoluzione del responsabile persona fisica non deriva automaticamente l'assoluzione del soggetto giuridico.**

Alla luce di tale principio di diritto gli Ermellini hanno accolto il ricorso della Procura della Repubblica di Milano contro la sentenza di assoluzione di una banca per illecito amministrativo ex D.Lgs. n. 231 del 2001. Il giudice del merito aveva fatto discendere la sua decisione dall'assoluzione di un vertice aziendale "per non aver commesso il fatto".

Ebbene, nel ricorso per cassazione il P.M. ha sostenuto che quello dell'ente è un **titolo autonomo di responsabilità rispetto al reato presupposto**, tanto che l'articolo 8 del D.Lgs. 231 afferma che la responsabilità della società sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della procura, rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame.



## Doppio binario

## La prescrizione non blocca il processo verso l'ente

### Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente.

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

In un significativo passaggio delle interessanti motivazioni, la Quinta Sezione Penale osserva che il tenore letterale dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001:

- ✓ *"è chiarissimo nell'evidenziare non tanto l'autonomia delle due fattispecie (che anzi l'illecito amministrativo presuppone e quindi dipende da quello penale), quanto piuttosto **l'autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale**.*
- ✓ *Per la responsabilità amministrativa, cioè, è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, **ma non anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile**.*
- ✓ *La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi non è imputabile) **e ciò non ostante può essere sanzionata in via amministrativa la società**".*

I giudici della Quinta Sezione Penale hanno anche escluso che la **prescrizione del reato presupposto incida sul procedimento verso l'ente**, in quanto l'articolo 60 del D.Lgs. 231 prevede che non può procedersi alla contestazione quando il reato da cui dipende l'illecito dell'ente è estinto per prescrizione.

In altre parole, l'estinzione del reato per prescrizione impedisce unicamente alla pubblica accusa di procedere alla contestazione dell'illecito:

- ✓ **e non impedisce, invece, di portare avanti il procedimento già incardinato.**

Nel caso esaminato, la contestazione era già avvenuta, quindi sono risultate applicabili le ordinarie regole sulla prescrizione: la sanzione si prescrive in cinque anni, ma il termine si interrompe con l'inizio del giudizio e non decorre fino a quando la sentenza non è passata in giudicato.



L'eventuale prescrizione del reato presupposto previsto dal D.Lgs. n. 213/2001 non comporta anche la prescrizione della sanzione all'ente, ma solo l'impossibilità per il P.M. di contestarla, con la conseguenza che se tale contestazione è già avvenuta si seguono le ordinarie regole sulla prescrizione del Codice civile.

Ai fini della responsabilità amministrativa è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non l'individuazione e la condanna del responsabile.

**Misura  
interdittiva  
cancellata con  
danno di  
particolare  
tenuità**

**Corruzione per  
conciliazione più  
favorevole**

Tuttavia una società può essere condannata **anche se non ha tratto profitto dalla commissione del reato.**

Questo chiarimento arriva dalla sentenza 25 febbraio 2013, n. 9079, con la quale gli Ermellini hanno pure precisato che l'applicazione di una misura interdittiva, in capo all'ente, rimane preclusa se il danno cagionato è risultato di **lieve entità.**

Nel caso di specie, il legale rappresentante di una società, tramite il suo commercialista di fiducia, aveva corrotto alcuni funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Milano - con una promessa di pagamento di 150mila euro, di cui 50mila effettivamente consegnati-, al fine di ottenere una conciliazione giudiziale a condizioni più vantaggiose per l'ente. L'accordo col Fisco riguardava una causa tributaria pendente presso la CTP di Milano intrapresa dalla società per contestare un accertamento fiscale di quasi tre milioni e mezzo di euro.

In esito del secondo grado di giudizio, la Corte d'appello meneghina ha condannato la società al pagamento di una **sanzione pecuniaria**, alla quale si è aggiunta una **misura interdittiva** per la violazione dell'articolo 25 ("Concussione e corruzione") del citato decreto n. 231/2001.

Di qui il ricorso per cassazione nel quale la difesa, fra l'altro, ha evidenziato come dall'illecito non fosse derivato alcun profitto alla società, posto che gli atti del processo attestavano l'illegittimità dell'accertamento tributario e che la scelta della conciliazione era stata addirittura più conveniente per l'Amministrazione Finanziaria.

Ebbene, il ricorso è stato parzialmente accolto dalla Sesta Sezione Penale della Cassazione.

## Il risultato positivo non rileva

## Sanzione ridotta

Il collegio di legittimità ha annullato la sentenza gravata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria e alla misura interdittiva, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. È stata invece disattesa la tesi della difesa, secondo cui la responsabilità per una condotta delittuosa commessa nell'interesse dell'ente andrebbe esclusa quando l'illecito non riesca ad andare a buon fine portando un vantaggio concreto all'ente. Per i supremi giudici si tratta di una conclusione "assolutamente contraria – si legge in sentenza - alla norma che prevede la responsabilità in ogni caso per il delitto commesso nell'interesse dell'ente, che questo abbia o non abbia portato un risultato positivo".

Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio, la Suprema Corte ha invece ritenuto eccessiva la pena pecuniaria inflitta alla società, data la "**particolare tenuità**" del danno patrimoniale cagionato.

Sul punto il giudice del rinvio è stato invitato dalla Corte a procedere a una nuova determinazione della pena, applicando quella prevista dal comma 2 dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 231, con le ulteriori conseguenze quanto alla pena pecuniaria.

Al contempo, gli Ermellini hanno disposto la cancellazione della misura dell'interdizione dalla contrattazione con la P.A., proprio in forza delle limitata conseguenza dell'azione di corruzione, indipendentemente dalle modifiche apportate al codice penale dalla recente legge anticorruzione. Resta fermo infatti che, ai sensi dell'articolo 13 ultimo comma del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive non si applicano nei casi in cui il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Sanzioni **interdittive** ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**Cassazione, sentenza 9079 del 25 febbraio 2013**



In base al decreto legislativo 231/2001, è responsabile la società che corrompe i funzionari dell'Agenzia delle Entrate per concludere una transazione che limiti la restituzione al Fisco delle imposte evase, a prescindere dall'eventuale conseguimento di un profitto.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi in cui il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Per finire, si segnala la sentenza 4703 del 7 febbraio 2012, con la quale la Cassazione ha ritenuto legittima la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, disposta a carico di una **società tra professionisti**, se l'ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità**.

La Seconda Sezione Penale ha rigettato il ricorso proposto da un ambulatorio odontoiatrico, strutturato in forma di **società in accomandita semplice**.

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che le sanzioni interdittive possono essere applicate se l'ente ha tratto dal reato un profitto di entità rilevante oppure, in alternativa, se l'ente ha reiterato nel tempo l'illecito. Nel caso specifico, l'applicazione della misura cautelare di "interdizione dall'esercizio dell'attività", già disposta dal giudice di merito, è stata confermata dalla Cassazione per la reiterazione degli illeciti. Gli Ermellini rilevano, infatti, la presenza di pazienti compiacenti che hanno permesso la **reiterazione** delle condotte illecite.

**Insomma, tra i soggetti imputabili ai sensi della "231" sono da ricomprendere anche le società tra professionisti.**

Ne deriva la necessità/opportunità dell'adozione di modelli organizzativi, anche per scongiurare l'effetto perdita della clientela, quale conseguenza diretta dall'interdizione dall'esercizio dell'attività professionale, per lunghi periodi di tempo (un anno, nel caso di specie).

**Cassazione, sentenze n. 7718 del 20 febbraio 2009  
e n.16526 del 21 gennaio 2010)**

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste anche se si tratta del semplice "tentativo" di commissione dei reati tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Pertanto, sono applicabili le misure in via cautelare anche quando l'illecito non si è consumato.

**Cassazione, sentenza 25359 del 30 maggio 2012**

In materia di sicurezza sul lavoro, è possibile trasferire la responsabilità amministrativa al delegato. L'atto di delega deve essere espresso, inequivoco

e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato l'incarico.

**Corte d'appello di Milano, sentenza 1824 del 21 marzo 2012**

I modelli organizzativi, se adottati anteriormente della commissione del reato e adeguatamente strutturati, esonerano la società dalla responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche nel caso di "reati presupposto" integrati dagli organi di vertice.

**-Riproduzione riservata-**